



# CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

**COPIA**

## **ORDINANZA N. 54 del 17-05-2022**

**Oggetto: MODIFICA ORDINANZA N. 53 DEL 16/05/2022-  
PRECISAZIONE INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE E  
PEDONALE DELL'AREA CHE DELIMITA IL PERCORSO DELLE  
SETTE CHIESETTE, E PRECISAMENTE DALLA PORTA  
ROMANA FINO A VILLA DUODO.**

### **IL SINDACO**

**Vista** la propria ordinanza n. 53 del 16/05/2022 ;

**Vista** la nota della Regione del Veneto – Giunta Regionale, - Area Tutela e sicurezza del Territorio - a firma del direttore Ing. Alessandro De Sabbata, avente protocollo n.217817 del 12 maggio 2022, pervenuta al Comune di Monselice a mezzo pec (prot.n.0018311 del 13.05.2022);

#### **Premesso:**

- che, come risulta dalla relazione inviata nella sopracitata nota regionale , a seguito di sopralluogo, ricorrono le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, valutata la presenza di un filare di cipressi secolari di notevole dimensione e altezza e alcuni risultano gravemente compromessi con conseguente rischio di caduta improvvisa e pertanto pericolosi per la pubblica incolumità;

- che il complesso monumentale è utilizzato da traffico veicolare e pedonale e pertanto l'eventuale caduta dei cipressi e crollo della mura adiacente, potrebbero comportare gravissime conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l'incolumità delle persone e la sicurezza del transito veicolare e pedonale;

- che la contingibilità di tale situazione non poteva essere prevista da parte della pubblica amministrazione essendo stato accertato lo stato di degrado solo a seguito di sopralluogo da parte di esperti;

#### **Tenuto conto:**

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;

- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”*;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

**Considerato:**

- che il pericolo di caduta dei cipressi e crollo di parte delle mura poste in adiacenza ai cipressi stessi, comporta l'adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza;
- che tale situazione e le sue possibili evoluzioni determinano condizioni di rischio evidente per i numerosi turisti del complesso monumentale, dei fedeli per il percorso giubilare delle sette chiesette e dei lavoratori impegnati nella manutenzione del complesso;
- che il pericolo di caduta dei cipressi e il possibile crollo del muro di sostegno suindicati deve essere affrontata con estrema urgenza, al fine di evitare danni a persone e cose;
- che le misure adottate avranno effetto sino alla loro attuazione da parte dei soggetti obbligati all'intervento di messa in sicurezza ed esecuzione di opere atte ad eliminare il pericolo ;

**Considerato, pertanto:**

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interdizione al traffico veicolare e soprattutto pedonale del complesso monumentale Rocca di Monselice - percorso delle sette chiesette , che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che tale provvedimento è destinato ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
- che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso;
- che è pertanto necessario effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione;
- che la presente ordinanza verrà comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000;

**Ritenuto** che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, valutata la presenza di un filare di cipressi secolari di notevole dimensione e altezza e che alcuni risultando gravemente compromessi con conseguente rischio di caduta improvvisa e pertanto pericolosi per la pubblica incolumità, come da nota della Regione Veneto del 12/05/2022 soprarrichiamata;

**Rilevata** pertanto, per ragioni di sicurezza, la necessità di interdire il transito veicolare e pedonale, per garantire la pubblica incolumità, del “Santuario delle sette chiese”, trattandosi di importante complesso monumentale religioso, con notevole afflusso e presenza di visitatori;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

**ORDINA**

**1) di interdire il transito veicolare e pedonale, con chiusura immediata fino alla cessata emergenza, del “Percorso delle Sette Chiesette” - e precisamente dall'ingresso della Porta Romana**

fino a Villa Duodo”, con il **posizionamento della relativa segnaletica, al fine di garantire la pubblica incolumità;**

2) di incaricare l’Ufficio Tecnico alla chiusura dell'accesso di entrata della Porta Romana posta all'inizio del "Percorso delle Sette Chiesette";

#### **INFORMA**

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale – Arch. Sinigaglia Giuliano;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario di apertura al pubblico presso l’ufficio del responsabile del procedimento;

#### **informa, inoltre**

- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
  - ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Padova , entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  - ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione del Veneto entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

#### **e dispone**

- che la presente ordinanza:
  - a) sia notificata a mezzo pec ai soggetti interessati ;
  - b) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona di inizio del " Percorso delle Sette Chiesette - Porta Romana - del complesso monumentale della Rocca di Monselice (PD);
  - c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
  - d) sia comunicata al Corpo di Polizia Locale.
 che trasmessa in copia:
  - al Prefetto di Padova;
  - al Questore di Padova;
  - alla Compagnia dei Carabinieri di Abano Terme e alla stazione Carabinieri di Monselice;
  - ai Vigili del Fuoco di Padova;
  - al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale;
  - alla Parrocchia di San Giuseppe Operaio di Monselice
  - Società Immobiliare Marco Polo Srl;

#### **Composizione del documento:**

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

**II SINDACO**  
*F.to Bedin Giorgia*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---